



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il termine per impugnare decorre soltanto dal deposito della motivazione

Essendo il dispositivo cosa diversa dalla sentenza (che è composta anche dalla motivazione) come del resto espressamente previsto dallo stesso articolo 429 c.p.c., il termine per impugnare decorre soltanto dal deposito della motivazione (cioè dalla pubblicazione della sentenza e non del solo dispositivo; fattispecie in tema di opposizione a verbali di accertamento per violazione dell'art. 142 comma 7 c.d.s., in tema di superamento del limite massimo di velocità, mediante autovelox).

Tribunale di Milano, sentenza del 5.10.2021, n. 8027

...omissis...

Con ricorso al Giudice di Pace di Milano *omissis* ha lamentato di avere ricevuto la notifica di due verbali di accertamento *omissis* entrambi per violazione dell'art. 142 comma 7 cds per avere superato il limite massimo di velocità di oltre 10 e non oltre 40 km/h dopo le 22 e prima delle 7 mentre percorreva viale *omissis*.

Quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello si osserva quanto segue.

La sentenza appellata risulta pubblicata al momento del deposito della motivazione.

La lettura del verbale di udienza del processo di primo grado, trasmesso unitamente al fascicolo dell'Ufficio, dà conto di come il Giudice di pace, all'esito della discussione orale svolta dalle difese in procedimento regolato dal rito lavoro, abbia solo pronunciato il dispositivo senza aggiungere alcuna motivazione. Del resto tale profilo emerge anche dallo storico (doc. 6) prodotto dalla difesa di parte appellata laddove in corrispondenza della data del 2 luglio 2021 si legge "dispositivo" e non "sentenza" (nessuna traccia del richiamo all'art. 281 sexies cpc).

Ne consegue, come è ovvio, che essendo il dispositivo cosa diversa dalla sentenza (che è composta anche dalla motivazione) come del resto espressamente previsto dallo stesso articolo 429 cpc, il termine per impugnare decorra soltanto dal deposito della motivazione (cioè dalla pubblicazione della sentenza e non del solo dispositivo) circostanza che, come emerge dallo stesso storico, è avvenuta in data 22.10.2019. L'appello è quindi tempestivo perché il deposito del ricorso è avvenuto entro i sei mesi dalla pubblicazione.

Quanto alla formulazione dell'atto di appello in rapporto all'art. 342 cpc deve rilevarsi come unico è il motivo di appello, espressamente qualificato dalla parte appellante quale "erronea applicazione ed interpretazione delle disposizioni di legge in materia di omologazione ed approvazione degli impianti automatici di rilevazione della velocità (pag. 11 del ricorso in appello); la doglianza è ulteriormente precisata alla pag. 16 del ricorso in appello laddove si precisa la errata interpretazione del giudice di prime cure che ha ommesso di considerare la portata dell'art. 142 cds in connessione con il corpo normativo con conseguente infondatezza della tesi sostenuta anche dal ricorrente. Il motivo è pertanto ben individuato ed ha consentito alla parte appellata piena esplicitazione dei diritti di difesa.

Le eccezioni sono pertanto entrambe infondate.

Nel merito si osserva che sulla questione decisiva della controversia (unico profilo di appello) vi sono già due precedenti di questo Tribunale cui questo Giudice intende uniformarsi, aderendo totalmente alla ricostruzione ivi effettuata. *Omissis*. Quanto alla ricostruzione sistematica della normativa si osserva quanto segue.

-l'art. 45 co. 6 cds prevede che "Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione";

- il codice della strada richiama dunque espressamente il regolamento quale fonte per stabilire quali apparecchiature siano soggette ad approvazione e quali ad omologazione, nonché le relative modalità e procedure;

- di ciò si deve tenere conto anche nella valutazione della rilevanza della previsione di cui all'art. 142 cds, come sarà successivamente esposto;

- è quindi necessario esaminare le norme regolamentari che disciplinano la materia;

- affrontando l'argomento relativo ai limiti di velocità, l'art. 345 co. 2 Reg es. cds prevede che le singole apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità "devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici";

- l'art. 192 co. 1 Reg. Es. prevede che "Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici" l'interessato deve "dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso"; dunque, sia l'omologazione che l'approvazione si riferiscono ai prototipi che devono essere presentati all'esame tecnico del Ministero;

- l'art. 192 co. 3 Reg. Es. prevede che "L'Ispettorato ... accerta ... la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo";

- diversamente, l'art. 192 co. 3 Reg. Es. stabilisce che "Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo"; nella fattispecie in esame non viene allegata dalle parti la circostanza che il Regolamento disciplini direttamente le caratteristiche principali dell'oggetto dell'esame ministeriale;

- l'art. 192 co. 4 Reg. Es. prevede che "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto"; ciò a conferma del fatto che anche l'approvazione si riferisce ai prototipi e che non è pertanto dirimente il riferimento di cui all'art. 345 co. 2 Reg. Es. alle "singole apparecchiature" oggetto di approvazione;

- pertanto, pur nella diversità dei presupposti per poter procedere all'omologazione o all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature, non risulta che nella fattispecie in esame vi sia la necessità di procedere all'omologazione (ciò fermo restando che l'art. 345 Reg. Es. cds come sopra evidenziato, ritiene sufficiente l'approvazione delle apparecchiature);

non è inoltre irrilevante, a fini interpretativi, l'esame dell'art. 201 co 1 ter cds seconda parte, che prevede che "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico"; in tale disposizione dunque si trattano in modo analogo l'omologazione e l'approvazione degli strumenti finalizzati, tra l'altro, all'accertamento della violazione nel caso di cui alla lett. f), che a sua volta si riferisce all'accertamento "effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni", cioè anche all'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità;

- l'art. 142 co. 6 cds dispone che per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità "sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate"; tuttavia, ciò vale "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali"; si tratta pertanto di un ambito di accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservanza dei limiti di velocità nelle strade urbane, come nel caso in esame in questa sede; l'utilizzo del termine "anche", che precede l'indicazione di tale ambito di applicazione, è del tutto generico e non è tale da consentire la disapplicazione delle norme precedentemente richiamate e contenute nel Regolamento di Esecuzione, che hanno natura speciale e alle quali l'art. 45 co. 6 cds fa espresso ed esclusivo rinvio; si osserva inoltre che l'art. 142 co. 6 cds, nella sua parte finale, a sua volta rinvia al Regolamento ("...come precisato dal regolamento"), dunque nuovamente all'art. 345 Reg. Es. cds; tale norma, da un lato, al co. 3 prevede che il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità possa essere "anche effettuato, ai sensi dell'art. 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche ...", contribuendo in tal modo a chiarire a cosa si riferisca l'art. 142 co. 6 cds; dall'altro, al co. 2 richiama il concetto di approvazione.

L'insieme delle norme richiamate consente dunque di concludere che:

- omologazione e approvazione costituiscono l'esito di procedimenti diversi;

- la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell'uno o dell'altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità;

- il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, come accaduto nella fattispecie in esame.

Ne deriva il riconoscimento della fondatezza del motivo di appello del Comune.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello del Comune di Milano e in riforma della sentenza n. 10244/2019 emessa dal Giudice di Pace di Milano, rigetta il ricorso originariamente presentato da *omissis*; condanna *omissis* alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del Comune di Milano, liquidate in € 64,50 per spese, € 630,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge; motivazione nei termini di legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

